

Disegno di legge

Integrazione della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica), in materia di vaccinazioni

Art. 1

Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica)

1. Dopo l'articolo 9 della legge provinciale n. 19 del 2007 è inserito il seguente:

"Art. 9 bis

Disposizioni sulle vaccinazioni

1. Per raggiungere un'adesione consapevole e informata ai programmi vaccinali e per ottenere livelli di copertura vaccinale ottimali dal punto di vista dell'efficacia la Provincia adotta un piano di promozione delle vaccinazioni ritenute di particolare utilità per la salute della popolazione. Nel piano possono essere previste anche misure volte al graduale superamento delle vaccinazioni obbligatorie da effettuare in età pediatrica. Il piano è elaborato dalla commissione provinciale per le strategie vaccinali e la prevenzione delle patologie infettive ed è approvato dalla Giunta provinciale.

2. L'adozione di misure volte al graduale superamento delle vaccinazioni obbligatorie in età pediatrica è subordinata al raggiungimento in provincia di percentuali di copertura vaccinale non inferiori a quelle attese dal piano nazionale vaccini e all'inesistenza di valutazioni epidemiologiche in senso contrario. Il piano può stabilire la sospensione dell'applicazione delle sanzioni pecuniarie e degli obblighi di certificazione a fini scolastici nei confronti di coloro il cui rifiuto del vaccino è motivato da un insuperabile convincimento personale, espressamente dichiarato al pediatra di base e confermato a un apposito comitato, secondo quanto previsto nel piano. La sospensione può essere disposta in via sperimentale anche a tempo indeterminato per le tipologie di vaccinazione e le zone di territorio individuate nel piano.

3. Durante il periodo di sospensione dell'applicazione delle sanzioni pecuniarie e dei relativi obblighi di certificazione le vaccinazioni obbligatorie sono comunque proposte e prestate gratuitamente ai soggetti interessati dalle competenti strutture dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Queste strutture adottano strategie di intervento attivo volte a sensibilizzare tutti i soggetti potenzialmente interessati e al loro recupero vaccinale.

4. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari monitora i tassi di copertura della popolazione per le vaccinazioni contemplate nel piano, nonché l'andamento epidemiologico delle relative malattie. Se la copertura vaccinale delle vaccinazioni obbligatorie sospese scende in modo significativo sotto le percentuali attese dal piano nazionale vaccini o l'andamento epidemiologico lo rende comunque consigliabile la Giunta provinciale revoca la sospensione, su proposta della commissione provinciale per le strategie vaccinali e la prevenzione delle patologie infettive."

Art. 2

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti da questa legge provvede l'Azienda provinciale per i servizi sanitari nell'ambito del proprio bilancio.